DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

che modifica l'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, e che modifica la decisione 96/482/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione

[notificata con il numero C(2000) 2261]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/90/CE ([2]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, l'articolo 26, paragrafo 2, e gli articoli 27 bis e 34,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ([4]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/482/CE della Commissione ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 1999/549/CE ([6]), stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché le misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione.

(2) Tenuto conto dell'esperienza acquisita durante l'applicazione delle misure previste, occorre modificare le condizioni alle quali sono commercializzati nella Comunità i pulcini di un giorno nati da uova da cova importate da paesi terzi. Tale modifica dovrebbe consentire agli Stati membri di spedire pulcini di un giorno in aziende situate in un altro Stato membro garantendo che vengano isolati dopo l'importazione.

(3) È necessario modificare in conseguenza il modello di certificato riportato nell'allegato IV della direttiva 90/539/CEE e nella decisione 96/482/CE.

(4) L'autorità competente dello Stato membro di spedizione deve informare, attraverso il sistema Animo, l'autorità competente della destinazione finale dei pulcini di un giorno sulle esigenze di polizia sanitaria relative al periodo di isolamento che devono essere rispettate in questi casi.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello 2 dell'allegato IV della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 96/482/CE, è aggiunto il testo seguente:

«Se i pulcini di un giorno non sono allevati nello stesso Stato membro in cui le uova da cova sono state importate, essi sono trasportati direttamente e tenuti nell'azienda di destinazione di cui al punto 9.2 del modello 2 di certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio per un periodo di almeno tre settimane dal giorno della schiusa.»

Articolo 3

La presente decisione si applica alle partite di pulcini di un giorno certificati a partire dal 1º ottobre 2000.

([1]) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
([2]) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19.
([3]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
([4]) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
([5]) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.
([6]) GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO 2

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli scambi intracomunitari di pulcini di un giorno

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	**CERTIFICATO SANITARIO** N. Originale
2. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale: — finale:	3. Stato membro di spedizione: 4. Se nati da uova da cova importate: (1) (4) 4.1. Paese di origine: 4.2. N. del certificato sanitario di accompagnamento:
5. Luogo di carico:	6.1. AUTORITÀ COMPETENTE (Ministero): 6.2. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):
7. Mezzo di trasporto (2):	8.1. Indirizzo dello(degli) stabilimento(i) di schiusa: 8.2. Numero di riconoscimento dello stabilimento:
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi dell'azienda di destinazione):	10.1. Specie di volatili: 10.2. Categoria: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/altri (1) 10.3. Data di schiusa:
11. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	12. Quantità (in lettere e cifre): 12.1. Numero di volatili: 12.2. Numero di casse o stie:
Note: a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pulcini di un giorno.	b) L'originale del certificato deve scortare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.

13. Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che i pulcini di un giorno sopra descritti sono conformi

a) alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio (1); oppure

b) se nati da uova da cova importate conformemente ai requisiti del modello B della decisione 96/482/CE della Commissione, alle disposizioni dell'articolo 6, punto 1, e dell'articolo 8, lettere b) e c), della direttiva 90/539/CEE (1) (4);

c) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE)

Fatto a , il

timbro (3)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (3)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

(1) Cancellare la voce inutile.

(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(3) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

(4) Nel caso di pulcini nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto all'articolo 3 della direttiva 96/482/CE. L'autorità competente della destinazione finale dei pulcini di un giorno devono essere informati di questa esigenza attraverso il sistema Animo.